



Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1)

Modifica del 16 novembre 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «regolamento ECE» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «regolamento UNECE».

N. 2.13.6

2.13 Dispositivo d'illuminazione

		Atti normativi UE	Applicabile alle classi di veicoli								Reg. UNECE n.		
			M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	
...													
2.13.6	Fari di profondità e fari a luce anabbagliante, lampade a incandescenza, proiettori a scarica di gas e loro sorgenti di luce nonché proiettori a LED e loro	661/2009/CE	x	x	x	x	x	x					UNECE-R 1 UNECE-R 5 UNECE-R 8 UNECE-R 20 UNECE-R 31 UNECE-R 37

¹ RS 741.412

	Atti normativi UE Applicabile alle classi di veicoli										Reg. UNECE n.
	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	
sorgenti di luce											UNECE-R 98 UNECE-R 99 UNECE-R 112 UNECE-R 123 UNECE-R 128
...											

N. 2.14.15

2.14 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari

	Atti normativi UE	Applicabile alle classi di veicoli										Reg. UNECE n.
		M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	
...												
2.14.15	Sistema eCall	2015/758/UE	x*				x*					
	* eccezioni vedi atto emanato dall'UE											

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2017.

16 novembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr